

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo V - Delle donazioni

Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

www.lexscripta.it